

Sotto il secondo profilo fatto valere, circa la trasmissione di atti contrassegnati da "omissis", va precisato che compete al pubblico ministero individuare ed allegare gli atti che egli ritiene attinenti all'oggetto dell'imputazione e ai soggetti nei confronti dei quali esercita l'azione penale, ai sensi degli artt. 130 e 130 bis disp. att. c.p.p..

Ben può il pubblico ministero procedere a stralciare, mediante "omissis", parti di dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito persino del medesimo atto processuale (Cass. Pen. sez. I n. 18362 del 16.4.2002; conforme Sez. VI n. 33435 del 4.5.2006 e Sez. IV n. 47497 del 19.11.2008).

L'eventuale esercizio di tale potere non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato, in quanto ipotesi non prevista espressamente dalla legge.

In ogni caso, deve ritenersi che la presenza di "omissis" non determini neppure la compromissione del diritto di difesa in ordine alla valutazione circa l'accesso al giudizio abbreviato.

Come è noto, nel caso del giudizio abbreviato, il giudice decide allo stato degli atti e, dunque, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo processuale formato a cura del pubblico ministero, eventualmente contenenti degli "omissis".

Analoghe considerazioni devono essere svolte in ordine alla valutazione che il giudice per le indagini preliminari ha dovuto compiere sulla scorta degli atti trasmessi dal pubblico ministero, alcuni dei quali contrassegnati da "omissis".

Si deve, infatti, ribadire che le cause di nullità del decreto di giudizio immediato sono tassativamente previste dalla legge e che la condotta del pubblico ministero, consistita nel trasmettere atti contenenti parti omissate, è ammessa dalla legge.

Il giudice per le indagini preliminari, sulla base degli atti in suo possesso, così come trasmessi, ha valutato la sussistenza di tutti i presupposti del rito.

Questione relativa alla improcedibilità nelle forme del rito immediato del reato di cui al capo b) d'imputazione

La difesa ha eccepito la nullità del decreto di giudizio immediato con riferimento al delitto di prostituzione minorile "per improcedibilità nelle forme di cui agli artt. 453 ss c.p.p.", trattandosi di reato procedibile a citazione diretta.



E' pacifico che per la tipologia di reati indicata all'art. 550 c.p.p. non sia consentito l'accesso al giudizio immediato: il rito speciale è, infatti, riservato alle ipotesi per le quali è prevista l'udienza preliminare, atteso che sua caratteristica precipua è proprio quella di omettere tale fase processuale che – per dettato normativo – non è prevista nel caso di citazione diretta.

A tale proposito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che *“il giudizio immediato concerne i soli reati per i quali è prevista l'udienza preliminare: esso non rappresenta quindi un'alternativa per le fattispecie per le quali è prevista, come modo ordinario di esercizio dell'azione penale, la citazione diretta a giudizio”* (Cass. Pen. sez. IV n. 41073 del 3.11.2010).

Diverso è il caso che ci occupa, in quanto la contestazione contempla due diverse ipotesi di reato tra loro connesse: il delitto di prostituzione minorile, per il quale si procede nelle forme ordinarie con la citazione diretta, e quello di concussione, che prevede – invece – l'udienza preliminare.

E' proprio la sussistenza della connessione che ha indotto il giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di giudizio immediato, non solo per il delitto di concussione per cui è previsto specificamente il rito speciale, ma anche per quello di prostituzione minorile.

Il medesimo giudice ha quindi effettuato la valutazione di sua competenza, in ordine alla ricorrenza dei presupposti di ammissione del rito immediato, che ha ritenuto esistenti per entrambi i reati.

Nell'ambito del rito speciale in esame, l'ipotesi della connessione è regolata dall'art. 453 comma 2 c.p.p. secondo cui *«quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario”*.

Richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità, la difesa ha sostenuto che la locuzione *“le condizioni che giustificano la scelta di tale rito”* andrebbe riferita non solo ai presupposti di ammissibilità del giudizio immediato, ma anche alla precondizione che il



reato o i reati per i quali si procede siano tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare. Con la conseguenza che, nel caso in cui la riunione risulti indispensabile, si dovrebbe procedere per tutti i reati nelle forme ordinarie.

Ritiene il Tribunale che la diversa interpretazione sottesa alla decisione del giudice per le indagini preliminari sia invece preferibile, posto che il secondo comma dell'art. 453 c.p.p. fa immediato ed espresso riferimento ai presupposti tipizzanti il rito immediato, ovvero, sicuramente, a quelli indicati al comma 1 della medesima disposizione, nonché all'art. 454 comma 1 c.p.p. e non - anche - alla procedibilità con l'udienza preliminare.

Infatti, secondo una lettura sistematica delle norme richiamate, i presupposti specifici per l'ammissibilità del rito sono la presentazione della richiesta entro il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, il previo invito a rendere l'interrogatorio e l'evidenza della prova.

Qualora ricorrano detti presupposti anche con riferimento al reato a citazione diretta, appare quindi conforme al dettato letterale della disposizione citata procedere con il rito speciale, nel caso di connessione con altro reato per il quale è prevista l'udienza preliminare.

D'altra parte, l'istituto della connessione di cui all'art. 12 c.p.p. determina numerose deroghe al processo ordinario, in tema di spostamento della competenza per materia (art. 15 c.p.p.), di spostamento della competenza per territorio (art. 16 c.p.p.), di riunione di processi ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. a) c.p.p. e di modificazione del rito (artt. 449 comma 6 e 551 c.p.p.).

Sotto quest'ultimo profilo, il legislatore è infatti intervenuto più volte per dettare regole processuali che favoriscono la trattazione dei reati connessi davanti al medesimo giudice con le forme processuali proprie del reato più grave.

Ciò posto, a prescindere dalla questione relativa alla interpretazione del secondo comma dell'art. 453 c.p.p., osserva il Tribunale che, ancora una volta, l'eccezione avanzata dalla difesa si risolve nell'asserita mancanza di un presupposto del rito.

Come già più volte argomentato, la valutazione della ricorrenza delle condizioni di ammissibilità del rito non spetta al giudice del dibattimento, bensì al giudice delle indagini preliminari che ha valutato anche la questione relativa alla procedibilità a citazione diretta del delitto di prostituzione minorile.



Ad ogni modo, come già osservato in precedenza, spetta sempre al giudice del dibattimento verificare la propria competenza e se si versi in un caso di violazione dell'esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p..

Sotto il primo profilo, questo Tribunale in composizione collegiale è competente a giudicare entrambi i reati contestati a Berlusconi Silvio, in quanto connessi soggettivamente ed oggettivamente, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) e c) c.p.p., per le considerazioni già sopra ampiamente svolte in tema di competenza funzionale e territoriale, e per gli effetti della connessione sulla composizione del giudice ex art. 33 quater c.p.p..

Sotto il secondo profilo, *“in tanto il giudice del dibattimento può occuparsi, sindacandoli, dei presupposti o delle condizioni per l'ammissione del giudizio immediato, in quanto essi si risolvano in violazioni di norme procedurali concernenti l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'imputato, ovvero in violazioni che attengano all'esercizio del diritto di difesa personale e tecnica, per le quali la nullità discende direttamente dalla previsione dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.”* (Cass. Pen. sez. I n. 8227 del 10.2.2010).

In particolare, nel caso di decreto di giudizio immediato emesso anche in relazione a reato procedibile a citazione diretta, il giudice del dibattimento ha il potere di verificare se - in concreto - si è prodotta una lesione della facoltà di intervento, ossia se *“il diverso iter procedimentale seguito ha effettivamente privato l'imputato di qualche garanzia o facoltà che non può essergli restituita, e la lesione non può ritenersi sanata”* (Cass. da ultimo citata).

Nel caso di specie, deve escludersi che l'esercizio del diritto di intervento e di difesa sia stato in qualche modo violato o compresso.

A tale proposito vanno qui interamente richiamati gli argomenti già svolti in tema di garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, e le pronunce della Corte Costituzionale in merito alla conformità del rito speciale al disposto degli artt. 3, 24, 111 Cost..

Come già osservato, ricorre, infatti, una sostanziale equipollenza di garanzie tra le opportunità di esercizio del diritto di difesa e facoltà ad esso connesse conseguenti all'avviso di conclusioni delle indagini preliminari con quelle offerte dalla disciplina del giudizio immediato.





Ed anzi, nella specie, anche il reato procedibile a citazione diretta ha fruito del vaglio, assente invece nelle forme ordinarie, da parte del giudice per le indagini preliminari, che ha positivamente verificato la sussistenza delle condizioni legittimanti il rito speciale.

Inoltre, giova evidenziare che l'imputato, per mezzo dei suoi difensori, ha esercitato tutte le facoltà ed i diritti riconosciutigli dall'ordinamento, nelle diverse fasi procedurali, astenendosi dal rendere l'interrogatorio, depositando memorie al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari, nonché svolgendo indagini difensive, fin dal mese di ottobre 2010, le cui risultanze sono state valutate dal giudice per le indagini preliminari ai fini dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

Questione relativa alla pretesa tardiva iscrizione del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato e relative conseguenze tratte dalla difesa:

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte che questo Tribunale condivide, il momento della iscrizione del nominativo dell'indagato nel relativo registro è rimesso alla prudente valutazione del pubblico ministero.

A tale proposito vale la pena richiamare la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 40538 del 24/09/2009, che ha affermato il principio secondo cui il giudice non ha il potere di retrodatare l'iscrizione della notizia di reato o del nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato *“sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione”*.

Ad analoga conclusione era già pervenuta la Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza n. 16 del 21/06/2000, attestando che *“l'omessa annotazione della "notitia criminis" nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti sino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro, poiché, in tal caso, il termine di durata*



*massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 cod. proc. pen., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla. L'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del p.m. negligente" (v. conformi, Sez. 6, Sentenza n. 20510 del 17/02/2003 e Sez. 2, Sentenza n. 23299 del 21/02/2008).*

Sulla scorta di tali principi, le eccezioni sollevate devono, pertanto, essere rigettate, non potendo derivare dall'asserita mancata tempestiva iscrizione nel registro degli indagati del nominativo di Berlusconi Silvio né la inutilizzabilità degli atti e dell'attività investigativa, né tantomeno le conseguenze da essa tratte in punto di inammissibilità del decreto di giudizio immediato e di nullità del decreto stesso.

In particolare, non è ipotizzabile alcuna nullità di ordine generale in assenza di un'espressa previsione di legge, in ossequio al principio di tassatività delle nullità fissato dall'art. 177 c.p.p..

Quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 405 comma 2, 407 comma 3 e 454 comma 1 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., appena accennata dalla difesa, si deve rilevare che, sul punto, è già intervenuta la Corte Costituzionale, dichiarando la manifesta infondatezza della questione in relazione agli artt. 405 e 407 c.p.p. (ordinanza n. 307 del 2005).

Se, come emerge dagli artt. 63 comma 2 c.p.p. (in tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non ancora indagata), 349 c.p.p. (sulla identificazione di persona indagata il cui nominativo non è ancora iscritto nel relativo registro) e 350 c.p.p. (inerente alle dichiarazioni assunte dalla polizia giudiziaria sul luogo e nella immediatezza del fatto da persona nei cui confronti vengono svolte indagini), l'iscrizione nel registro degli indagati ha una valenza meramente ricognitiva, e non già costitutiva dello status di persona sottoposta



alle indagini, "è di tutta evidenza come le garanzie difensive che la legge accorda a quest'ultima, in relazione ai singoli atti compiuti, debbano ritenersi pienamente operanti anche in assenza dell'iscrizione: con la conseguenza che il tardivo espletamento della formalità non può essere considerato fonte di pregiudizio al diritto di difesa".

In ogni caso, la questione proposta con particolare riferimento all'art. 454 comma 1 c.p.p. è ancor prima irrilevante nel presente giudizio, atteso che la pretesa inutilizzabilità degli atti rifletterebbe i suoi effetti soltanto sulla sussistenza dell'evidenza della prova, uno dei presupposti per l'emissione del decreto di giudizio immediato.

Ma al giudice del dibattimento è precluso, per le ragioni sopra ampiamente esposte, vagliare i presupposti dell'instaurazione del rito speciale in esame.

In secondo luogo, tale questione si palesa, oltretutto, manifestamente infondata, atteso che non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa né del principio del contraddittorio.

#### **Questione inerente la formazione del fascicolo del dibattimento**

Lamenta la difesa che il fascicolo del dibattimento è stato formato dal giudice per le indagini preliminari in assenza di contraddittorio, non essendo stata fissata alcuna udienza, così come asseritamente richiesto dall'art. 431 c.p.p. richiamato dall'art. 457 c.p.p..

Tale mancanza determinerebbe una violazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178 lett. c) c.p.p., con conseguente nullità del decreto di giudizio immediato o una incompetenza funzionale del Tribunale nella formazione del fascicolo del dibattimento.

Sul punto la Suprema Corte ha più volte affermato il principio, ormai costante, per cui "in ordine alla formazione del fascicolo, ... nel giudizio immediato non trova applicazione la regola prevista dall'art. 431 c.p.p.. Secondo giurisprudenza consolidata infatti "il rispetto della regola del contraddittorio tra le parti nella formazione del fascicolo per il dibattimento previsto dall'art. 431 c.p.p., nel testo risultante dalle modificazioni ad esso apportate con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, non opera nell'ipotesi di giudizio immediato, dovendo intendersi riferito il rinvio a tale disposizione figurante nell'art. 457 stesso codice, alla formulazione antecedente a quelle modifiche e quindi alla esclusiva necessità di indicazione degli atti da inserire nel fascicolo medesimo e non all'osservanza delle forme



del contraddittorio (cfr. Cass. pen. sez. 1<sup>a</sup> n. 785 del 21.11.2002; Cass. sez. 1<sup>a</sup> n. 33525 del 12.6.2003) (Cass. Pen. Sez. III n. 5349 del 2011).

La Corte ha aggiunto che, *“peraltro e, in ogni caso, non sussiste la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), qualora la formazione del fascicolo del dibattimento avvenga in assenza del contraddittorio delle parti, considerato che l'udienza di cui all'art. 431 c.p.p., non comporta preclusione di sorta e non pregiudica in alcun modo le esigenze della difesa, in quanto tutte le questioni in essa proponibili possono essere riproposte nella fase preliminare del dibattimento ex art. 491 c.p.p., (cfr. ex multis Cass. sez. 2<sup>a</sup> n. 12014 del 4.3.2010; Cass. sez. 5<sup>a</sup> n. 19473 del 10.1.2007))* (Cass. Pen. già citata).

Ritiene questo Tribunale che le argomentazioni svolte dalla Suprema Corte sono assolutamente condivisibili ed esaustive.

Occorre solo aggiungere che, oltretutto, la pretesa mancanza di contraddittorio nella formazione del fascicolo non può comportare una nullità derivata del decreto di giudizio immediato, atto validamente emesso prima della formazione del fascicolo dibattimentale medesimo.

Non ricorre nemmeno un'ipotesi di incompetenza funzionale del giudice del dibattimento al quale, al contrario, compete sempre il dovere di verificare la regolare formazione del fascicolo dibattimentale, secondo il disposto dell'art. 491 comma 2 c.p.p..

La difesa ha lamentato comunque la presenza nel fascicolo del dibattimento della richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero, chiedendone l'espunzione non essendo tale atto compreso nell'elenco di cui all'art. 431 c.p.p..

Il Tribunale osserva che la richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero è stata correttamente allegata al decreto di giudizio immediato notificato all'imputato e alle persone offese.

L'art. 456 comma 4 c.p.p. prevede, infatti, espressamente che *“all'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero”* e il successivo art. 457 c.p.p. stabilisce che il decreto con le relative notificazioni sia *“trasmesso con il fascicolo formato a norma dell'art. 431 c.p.p., al giudice competente per il giudizio”*.

Ciò in quanto spetta al giudice del dibattimento il controllo in merito alla regolarità delle notificazioni eseguite, al fine della verifica della corretta costituzione delle parti.



Per converso, va precisato che gli atti elencati all'art. 431 c.p.p. sono quelli utilizzabili ai fini di prova per il giudizio e, tra questi, non compare il decreto di giudizio immediato e nemmeno la relativa richiesta che ovviamente non possono essere utilizzati ai fini di prova.

La richiesta di estromissione avanzata dalla difesa deve pertanto essere respinta, atteso che è previsto per legge che gli atti citati siano inseriti nel fascicolo del dibattimento.

Tantomeno può essere accolta l'istanza di estromettere parti del contenuto della richiesta di giudizio immediato che, unitamente al decreto del giudice per le indagini preliminari, di cui costituisce parte integrante, è atto pubblico e, come tale, non può essere alterato.

**P.Q.M.**

visto l'art. 491 c.p.p.

**rigetta**

le eccezioni avanzate dalla difesa e

visto l'art. 492 c.p.p.


**dichiara**

aperto il dibattimento.


Della presente ordinanza, di cui viene data lettura alle parti in udienza, viene allegata al relativo verbale.

**Milano, 18 luglio 2011.**

Il Presidente



I Giudici



TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione 4<sup>a</sup> Penale  
Giudice di Pace  
IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Patrizia Mazzola

